



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE  
**ARISTEIA**

ISTITUTO DI RICERCA  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI



# DOCUMENTI ARISTEIA

**documento n. 29**

*Legge 488/92:*

Gli indicatori dei mezzi propri e  
dell'occupazione

Giugno 2003

**LEGGE 488/92:  
GLI INDICATORI DEI MEZZI PROPRI E  
DELL'OCCUPAZIONE**

## DOCUMENTO ARISTEIA N. 29

### LEGGE 488/92: GLI INDICATORI DEI MEZZI PROPRI E DELL'OCCUPAZIONE

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Gli indicatori per l'istruttoria – 3. Alcune osservazioni sull'indicatore dei mezzi propri – 4. La procedura d'istruttoria con riguardo ai mezzi propri – 5. Osservazioni sull'indicatore occupazionale – 6. L'istruttoria relativa all'indicatore occupazionale. - 7. Conclusioni

#### 1. INTRODUZIONE

La legge 488/92 rappresenta uno dei più importanti strumenti di incentivazione pensato ed attuato a livello nazionale per rilanciare l'attività produttiva delle aree svantaggiate del Paese e favorire l'attuazione di progetti di investimento organici e funzionali da parte delle imprese operanti nei settori del commercio, del turismo, dell'industria e dei servizi. Il sistema degli incentivi, disciplinato dalla citata legge, si sostanzia nella erogazione di contributi in c/impianti a fondo perduto; tali contributi vengono calcolati in equivalente sovvenzione lorda e/o equivalente sovvenzione netta, applicando delle percentuali variabili per dimensione (piccole, medie o grandi imprese) della richiedente e per ubicazione dell'unità produttiva variabili dal 50% +15% al 35%+ 15% area obiettivo per PMI.

Le domande vanno presentate alle banche concessionarie convenzionate con il Ministero e sono composte di tre elementi: il modulo di domanda, la scheda tecnica e la documentazione da allegare.

#### 2. GLI INDICATORI PER L'ISTRUTTORIA

L'assegnazione di finanziamenti a fondo perduto, nelle diverse configurazioni esistenti e sulla base delle disposizioni normative vigenti, può avvenire sia attraverso un meccanismo di procedura automatica, sotto forma di "prenotazione", sia attraverso un meccanismo di selezione, meglio noto come procedura di merito. Nel caso specifico, il criterio di assegnazione delle agevolazioni adottato dalla L. 488 è quello basato sulla seconda tipologia procedurale, ovvero in base alla posizione che il programma presentato da ciascuna impresa partecipante al bando di gara assume all'interno di specifiche graduatorie di merito.

Siffatte graduatorie vengono determinate in funzione del valore assunto da specifici indicatori, previsti esplicitamente dalla legge, calcolati dalle banche concessionarie su ogni progetto presentato. Il processo di valutazione e selezione delle domande costituisce, in sintesi, la procedura dell'istruttoria, la cui regolamentazione è stata recentemente integrata dalle disposizioni contenute nella circolare numero 972064

del 15/01/2003 emanata dal Ministero delle Attività Produttive e rivolta proprio alle Banche Concessionarie; più precisamente, tale circolare contiene disposizioni generali che integrano e supportano quelle previste nelle precedenti, relative ad ogni settore considerato, esplicitando i criteri e le modalità attraverso le quali le banche devono verificare l'ammissibilità dei progetti al finanziamento.

L'intento della citata circolare è quello di garantire la valutazione della fattibilità, da parte delle banche, dei progetti presentati secondo criteri di costanza e di omogeneità, onde evitare disparità di trattamento prevedendo, al contempo, l'impiego di due strumenti che fungono da ausilio al loro operato: un sistema di *scoring* basato su alcuni indici di bilancio per verificare lo stato di salute finanziario e patrimoniale dell'impresa, ed una tabella elaborata dall'ISTAT che fornisce dati inerenti al fatturato medio per addetto in base all'attività d'impresa ed alle classi di fatturato individuate. Tale ultimo strumento, in particolare, si rileva di grande supporto alle banche nella valutazione dell'indicatore relativo al numero di occupati.

In tal senso, quindi, la circolare non suggerisce "nuovi" metodi di valutazione ma, semplicemente, fornisce alle banche indicazioni dettagliate, precise e puntuali sulle modalità di attuazione dei criteri di valutazione esistenti, al fine di garantire una selezione valida ed omogenea dei progetti; le stesse imprese, ancor prima di presentare il progetto, possono effettuare una sorta di processo "autovalutativo" circa la possibilità di ammissibilità alla graduatoria di merito.

Le disposizioni contenute nella circolare sopra citata, rese già operative dal XIV bando del settore "industria", prevedono in sintesi tre tipologie di verifica che le banche concessionarie devono effettuare:

- 1) valutazione della situazione economico-patrimoniale-finanziaria e dell'affidabilità imprenditoriale dell'impresa richiedente: con tale disposizione, la norma ha inteso integrare i semplici controlli formali con quelli prettamente sostanziali, volti a verificare l'effettivo stato di salute delle imprese in termini di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale mediante il calcolo di specifici indicatori sui bilanci regolarmente approvati, relativi ai due esercizi consecutivi antecedenti alla presentazione della domanda. Per ogni indice calcolato viene riconosciuto un punteggio e per ciascun punteggio il relativo *rating*; conseguentemente, per ogni *rating* la circolare fornisce indicazioni di comportamento per le Banche Concessionarie, le quali tra l'altro, potranno anche avvalersi dell'ausilio della sezione "Centrale dei rischi" della Banca d'Italia per ottenere ulteriori informazioni sull'esposizione al rischio "finanziario" delle imprese considerate, come pure sulle condizioni del settore di mercato di appartenenza. In particolare, per le imprese che hanno linee di credito superiori a 150.000 euro, la Banca d'Italia, può fornire chiarimenti riguardanti:
  - a) l'eventuale esistenza, per l'impresa richiedente, di contenziosi oppure di sconfinamenti;
  - b) la corrispondenza e la veridicità dei dati di bilancio sulla posizione debitoria;
  - c) il grado di utilizzo delle linee di credito;

Ovviamente, per le imprese di nuova costituzione, per le quali non è possibile calcolare un *rating*, la circolare richiede particolare attenzione alla verifica dell'affidabilità dei soggetti circa l'effettiva capacità

di apporto di mezzi finanziari come pure di ottenimenti di prestiti bancari fornendo, tuttavia, disposizioni differenti a seconda che si tratti di casi di persone fisiche e di casi di persone giuridiche.

Si riportano, di seguito, gli indicatori che la circolare richiede di calcolare ed il punteggio ad essi attribuito:

*RATING ATTRIBUITO*

Classe di merito	Punteggio	Indicazioni per il Rating
A	> 6	Istruttoria positiva
B	5 o 4	Istruttoria da approfondire
C	< 4	Istruttoria negativa

INDICATORI	CLASSI DI VALORE	PUNTEGGIO
<b>A) INDIPENDENZA FINANZIARIA</b>		
PATRIMONIO NETTO/ TOTALE PASSIVO	> o = a 15%	3
	Tra 15% e 10% incluso	2
	Tra 10% e 0 incluso	1
	< o = a 0	0
<b>B) COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>		
PATRIMONIO NETTO+ DEBITI mlt / IMMOBILIZZAZIONI	> o = ad 1,25	3
	Tra 1,25 ed 1 incluso	2
	Tra 1 e 0	1
	< o = a 0	0
<b>C) INCIDENZA ONERI FINANZIARI</b>		
SALDO GESTIONE FINANZIARIA/ FATTURATO	< o = a 5%	3
	Tra 5% e 10% incluso	2
	Tra 10% e 20% incluso	1
	< di 20%	0

In base al punteggio totale conseguito dall'impresa, pertanto, per ogni *rating* sono previste le indicazioni, per le banca, in termini di "istruttoria positiva"(classe di merito A), "da approfondire" (classe di merito B) e "negativa" (classe di merito C). Nel caso in cui l'impresa si trovi nella posizione "da approfondire", sarà necessario che la stessa fornisca ulteriori informazioni e che la banca proceda alla determinazione del seguente ulteriore rapporto: ((Attico Circolante – Rimanenze)/Passivo Circolante).

Infine, per quanto concerne l'analisi della redditività dell'impresa, l'Istituto di Credito dovrà valutare, nei due esercizi di riferimento, i valori e l'andamento del ROI (Reddito operativo/Totale impieghi) e del ROE (Risultato al netto delle imposte/Patrimonio netto). Se i valori di tali indici risultassero uguali o inferiori a zero nei due esercizi considerati, l'istruttoria dovrà concludersi con esito negativo.

Sul punto occorre, tuttavia, rilevare che tale *ratios analysis*, prescritta dalla circolare e necessaria per valutare la situazione finanziaria pregressa, presenta alcuni limiti: primariamente, va segnalato che i prospetti che la banca deve utilizzare per acquisire i dati necessari per il calcolo dei quozienti sono quelli previsti nella sezione della scheda tecnica dove vanno riportati i bilanci degli ultimi due esercizi (punti D3 e D4) operando, tuttavia, un'adeguata ed opportuna riclassificazione secondo criteri di natura finanziaria. Infatti, lo schema di Stato patrimoniale previsto dalla normativa civilistica ha una struttura basata sul criterio misto della natura e della destinazione economica degli elementi patrimoniali, pertanto esso non può fornire informazioni di carattere finanziario se non opportunamente riclassificato.

Così, ad esempio, l'indicatore (ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE/PASSIVO CIRCOLANTE) che la circolare prevede di analizzare nel caso in cui, dall'istruttoria, l'impresa si trovi nella classe di merito che necessita di ulteriori approfondimenti e precisazioni, va calcolato avendo cura di estrapolare i crediti di natura commerciale e quelli aventi scadenza superiore all'esercizio successivo dall'attivo circolante (per i quali il legislatore si è limitato solo a prescrivere la separata indicazione rispetto a quelli scadenti nell'esercizio) e di inserirli, più correttamente, tra le immobilizzazioni finanziarie.

Per i ratei e per i risconti (attivi e passivi), invece, che nella scheda tecnica sono stati considerati come classe autonoma e, quindi, "tralasciati" nel calcolo dei citati indicatori, essi devono trovare, al contrario, adeguata collocazione nell'attivo circolante o nelle immobilizzazioni per quelli attivi, nelle passività correnti o consolidate per quelli passivi. Ne costituisce un esempio la posta "risconti passivi pluriennali" relativa ad eventuali contributi in c/impianti percepiti e contabilizzati con il metodo reddituale; tale posta contabile, infatti, secondo la chiave di lettura finanziaria, dovrebbe essere inserita nella macrocategoria dei debiti a medio/lungo termine (passività consolidate) in modo da determinare correttamente il numeratore del secondo indicatore.

La griglia degli indicatori che la circolare prescrive ai fini dell'analisi finanziaria, patrimoniale ed economica dell'impresa, tuttavia, è sicuramente carente sia sotto l'aspetto quantitativo, sia sotto quello qualitativo. Più precisamente, la norma trascura una serie di indicatori necessari a fornire un quadro completo e puntuale dell'equilibrio finanziario-patrimoniale aziendale: mancano, infatti, gli indicatori finalizzati a sondare il grado di liquidità e di solidità dell'impresa richiedente. In questo senso, un indice importante a tal fine, quale quello di liquidità corrente ((disponibilità liquide+crediti a breve)/passività correnti) anche denominato *acid test ratio* o indice di tesoreria e che rappresenta una grandezza sintetica utile per la valutazione dell'attitudine dell'impresa a soddisfare gli impegni finanziari di breve termine mediante l'utilizzazione della parte di capitale circolante lordo, è esplicitamente previsto solo nella fattispecie "da approfondire" laddove,

viceversa, sarebbe opportuno che lo stesso venisse considerato anche nelle altre fattispecie previste dalla norma. L'equilibrio finanziario e patrimoniale va, altresì, analizzato rispetto alle dinamiche con cui fonti e impieghi di breve periodo interagiscono, e ciò in quanto un'alterazione del rapporto tra queste ultime classi di valori può avere ripercussioni di medio lungo periodo sull'equilibrio generale dell'impresa (per un'analisi approfondita degli strumenti statici e dinamici tesi a valutare la situazione finanziaria d'impresa si veda il documento aristeia n.12).

Concludendo, sul punto si può sottolineare come, con tale circolare, il Ministero sia voluto andare incontro alle istanze che i diversi operatori ponevano circa la necessità di approfondire, nell'ambito dell'istruttoria, gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali aziendali, troppo spesso sacrificati a controlli di carattere formale o finalizzati a verificare l'effettiva realizzazione dell'investimento. Ciononostante, al di là dei limiti oggettivi che ogni *ratios analysis* contiene, sembra poter rilevare che quella suggerita nella circolare, per taluni dei motivi più sopra descritti, presenta ancora molti limiti e necessita di ulteriori integrazioni.

2) valutazione tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa: tale secondo punto ha per obiettivo quello di verificare la fattibilità tecnica del progetto in coerenza con la situazione tecnologico-produttiva e di mercato dell'impresa, oltre che quello di valutare l'impatto degli investimenti programmati sulla situazione economica e finanziaria avvalendosi, ove richiesto, dei *business plan* predisposti dalle imprese. In tal senso, le banche devono osservare l'andamento di alcuni indicatori di redditività – ROI e ROE - come pure di indici di produttività per addetto (valore della produzione/numero dipendenti) al fine di verificare eventuali miglioramenti o peggioramenti degli stessi lungo l'orizzonte temporale di osservazione (più precisamente, tra i dati a regime e quelli anteriori alla realizzazione del progetto) ponendo altresì a confronto i dati di conto economico a regime con quelli risultanti dal "prototipo" desumibile dalla Centrale Bilanci.

Ai fini dell'analisi economico-finanziaria è necessario distinguere:

- imprese operative alla data di presentazione della domanda tenute alla presentazione del *business plan*; per queste imprese, è necessario valutare l'impatto che il progetto d'investimento determina sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, soffermandosi sulle variazioni degli indicatori (di copertura delle immobilizzazioni, di indipendenza finanziaria, di incidenza degli oneri finanziari, del ROI e del ROE) a seguito della realizzazione del programma d'investimenti. In tal senso, il confronto avverrà tra gli indici relativi al consuntivo e quelli relativi all'anno di avvio a regime dell'investimento, desunti da *business plan*. L'istruttoria sarà conclusa con esito negativo se, per l'anno a regime, i suddetti indici risultino uguali o inferiori a zero
- imprese operative alla data di presentazione della domanda non tenute alla presentazione del *business plan*; per queste ultime, l'analisi finanziaria viene effettuata in base agli importi forniti al punto D5 della scheda tecnica, mentre l'analisi economica viene effettuata operando il confronto tra gli indicatori di redditività calcolati sui dati dell'esercizio precedente all'avvio del programma e quelli relativi all'anno di entrata a regime dell'investimento desumibili al punto D1 della citata

cheda; l'istruttoria sarà conclusa con esito negativo se, per l'anno a regime, i suddetti indici risultino uguali o inferiori a zero. La banca verifica inoltre anche l'andamento, nei due esercizi presi in considerazione, del rapporto tra Valore della produzione e numero dei dipendenti;

- imprese neo costituite o non operative alla data di presentazione della domanda e non tenuta alla redazione del *business plan*; per tali imprese l'analisi finanziaria viene effettuata in base agli importi forniti al punto D5 della scheda tecnica. Successivamente, per l'analisi economica, si valutano gli indicatori di redditività solo rispetto all'anno a regime. L'istruttoria sarà conclusa con esito negativo se, per quest'ultimo esercizio, i suddetti indici risultino uguali o inferiori a zero. La banca verifica inoltre anche l'andamento del rapporto tra Valore della produzione e numero dei dipendenti.

Sul secondo tipo di valutazione, è dato rilevare principalmente il limite connesso con la scarsa considerazione degli indici di natura reddituale; in particolare, la circolare fa riferimento esclusivamente al ROI ed al ROE laddove, un'analisi completa della situazione economica prospettica d'impresa richiede l'impiego ed il calcolo anche di altri indicatori, tra i quali il ROS ed il ROA, tutti fra loro complementari ed interagenti.

Inoltre, le informazioni economiche derivanti dal raffronto dei dati previsti al punto D1 della scheda tecnica (dati a consuntivo e dati a regime) possono risultare in qualche modo "significative" solo per le imprese appartenenti alla prima fattispecie (imprese esistenti tenute alla redazione del *business plan*) poiché i dati a regime devono necessariamente corrispondere con quelli indicati nel *business plan*; al contrario, per le imprese appartenenti alla seconda ed alla terza categoria, l'"affidabilità" delle informazioni è limitata poiché tali imprese non sono tenute alla redazione del business plan, oppure non possono fornire il dato a consuntivo (in quanto neocostituite). Ne consegue che, per queste ultime due fattispecie, sussiste una considerevole arbitrarietà e manipolabilità degli importi da inserire e la quantificazione è molto spesso dettata dall'esigenza di produrre semplicemente un indicatore (ROI e ROE) maggiore di zero (si ricorda inoltre che per gli investimenti inferiori ad 1.500.000,00 il ROI ed il ROE non sono determinabili sulla scorta dei dati forniti dalla scheda tecnica).

3) valutazione dei dati rilevanti per il calcolo degli indicatori: tale disposizione si sostanzia nella verifica, da parte delle banche durante la fase d'istruttoria, dell'attendibilità dei dati, risultanti dai progetti presentati, che si qualificano rilevanti per il calcolo degli indicatori. In particolare, la circolare invita le banche a dedicare particolare attenzione a tre specifici indicatori, ovvero numero occupati a regime, apporto di mezzi propri e prestazioni ambientali, suggerendo per ognuno di essi precise indicazioni.

Per le imprese neo costituite, infine, alle banche concessionarie è richiesta, altresì, la necessità di accertare la "bancabilità o la possibilità di offrire garanzie a copertura cauzionale del finanziamento" in quei casi ove le imprese ricorrano anche a fonti di copertura finanziaria esterne per realizzare il progetto d'investimento.

In linea generale, come indicato dalla circolare 900315/2000, gli indicatori in base ai quali le banche valutano la fattibilità, l'adeguatezza e la meritevolezza dei progetti, al fine di elaborare la graduatoria finale, sono i seguenti cinque:

- 1) valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo; tale indicatore, come precisa la legge, non può essere inferiore al 25% dell'investimento ammissibile;
- 2) numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo; relativamente a tal indicatore, la legge fa riferimento al livello occupazione dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, concentrandosi sull'incremento atteso derivante dall'avvio del progetto. Per la determinazione del numero di occupati, i valori da considerare e da porre a confronto sono dati dalla differenza tra quelli riferibili all'esercizio a regime e quelli inerenti alla media degli ultimi dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda; i soggetti da considerare sono le maestranze impiegate sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato e sia pure coloro che si trovano in condizioni di cassa integrazione ordinaria;
- 3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta (cosiddetto indicatore di ribasso);
- 4) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali;
- 5) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche prestazioni ambientali;

Con la emanazione del Decreto Ministeriale del 7/10/2002, gli indicatori impiegati per la valutazione di merito dei progetti sono stati ridotti a quattro, eliminando quello relativo all'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta (punto 3). Tuttavia, tale modifica non ha assunto valore generale, in quanto ha investito soltanto le graduatorie regionali, ordinarie e speciali, tralasciando invece quelle multiregionali, per le quali l'indicatore continua ad essere calcolato (non è, invece, previsto l'indicatore per le priorità regionali).

Detto decreto ha previsto, inoltre, già per il bando del "settore industria 2003", che ogni impresa ammessa alle agevolazioni avrà diritto all'80% della misura massima concedibile per dimensione e area territoriale di appartenenza, elevabile al 90% per i programmi di ampliamento di unità produttive già esistenti ed al 100 % per i nuovi impianti produttivi. Oltre a tal ultima novità, che appunto si è sostanziata nella eliminazione del parametro relativo alla percentuale di agevolazione richiesta, riconoscendo, così, a tutte le imprese partecipanti al bando il diritto al potenziale percepimento dell'80% a fondo perduto della misura massima spettante, è stata altresì ammessa la possibilità di cumulare gli aiuti percepiti ai sensi della L. 488 con quelli percepiti a titolo *de minimis*, come pure l'eliminazione del limite del 5% ammesso a finanziamento per le attività di servizi.

### 3. ALCUNE OSSERVAZIONI SULL'INDICATORE DEI MEZZI PROPRI

La procedura d'istruttoria che contempla la valutazione di merito dei progetti pone particolare attenzione all'indicatore dei "mezzi propri" ed al controllo, operato da parte delle banche, circa l'adeguatezza e la veridicità del piano finanziario, presentato dall'impresa, sulla fattibilità dell'investimento. A prescindere dal limite minimo imposto dalla normativa (copertura minima dell'investimento con mezzi propri non inferiore al 25%) l'indicatore in parola assume una considerevole rilevanza man mano che l'incidenza della politica di autofinanziamento ipotizzata tende a crescere.

L'analisi finanziaria che impegna le banche, dunque, investe due ambiti: da un lato, la verifica dell'esistenza della condizione di equilibrio finanziario pregresso dell'impresa e, dall'altro, la valutazione dell'idoneità e congruenza delle fonti finanziarie per la copertura dell'investimento; in sintesi, nel primo caso, la banca verifica lo stato di salute finanziario esistente dell'impresa mentre, nel secondo caso quello previsionale.

Relativamente al primo punto, infatti, la circolare numero 900315 del 14/07/2000 dispone che, ai fini del calcolo dell'indicatore, la Banca Centrale può prendere in considerazione l'ammontare indicato dall'impresa "solo dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non piuttosto alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa". Ciò significa che una delle condizioni in base alle quali le imprese possono essere considerate ai fini della partecipazione all'istruttoria è l'esistenza di una pregressa situazione di equilibrio finanziario; tale presupposto viene comprovato dalla banca attraverso l'impiego di taluni specifici indicatori da riferire all'ultimo esercizio chiuso prima della presentazione della domanda. Più precisamente, l'indice di riferimento è rappresentato dal "margine di struttura allargato" (diversamente inteso da quello in chiave economico-aziendale) calcolato come differenza tra l'attivo fisso e le passività consolidate: se tale risultato è positivo significa che l'impresa presenta una situazione di squilibrio finanziario, in quanto le fonti a medio e lungo termine non sono in grado di coprire gli investimenti immobilizzati e, pertanto, l'impresa dovrà indicare, nel programma, gli strumenti che intenderà adottare per ripristinare lo stato di equilibrio. In tal ultimo caso, infatti, le banche chiederanno informazioni alle imprese relative alle modalità di fronteggiamento dello squilibrio.

#### CALCOLO DEL MARGINE DI COPERTURA COME PREVISTO DALLA LEGGE

(Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + Immobilizzazioni + Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo) / (Patrimonio netto + Fondi per rischi ed oneri + TFR + Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo).
---

STRUMENTI PER IL RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DI LUNGO TERMINE

<b>STRUMENTI ESTERNI</b>
Accensione finanziamenti
Strumenti di raccolta in qualsiasi forma non inferiori a 5 anni
Finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve non inferiori a 5 anni
<b>STRUMENTI INTERNI</b>
Aumenti di capitale sociale
Versamenti di somme in conto futuro aumento del capitale

L'eventuale esistenza della condizione di squilibrio può determinare il vincolo del risanamento quale condizione preliminare per l'accesso alle agevolazioni.

Per quel che concerne il secondo aspetto, invece, la verifica che la banca deve effettuare si pone in chiave prospettica, valutando l'idoneità, la fondatezza e la coerenza delle fonti finanziarie prescelte ed indicate dall'impresa per realizzare il progetto d'investimento.

La fonte alla quale qui si fa riferimento è quella di natura interna costituita dai mezzi propri, sotto forma di:

- 1) aumenti di capitale sociale;
- 2) conferimenti dei soci in c/ futuro aumento del capitale sociale.
- 3) utili accantonati;
- 4) ammortamenti anticipati.

Limitatamente ai primi due punti, la legge dispone che la delibera di aumento del capitale sociale deve avvenire prima dell'erogazione delle agevolazioni e che i versamenti possono essere effettuati a partire dall'anno solare di presentazione della domanda e fino ad ultimazione del progetto (data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni) ma non oltre; se le delibere di aumento riguardano più progetti, l'impresa è tenuta altresì a specificare la quota parte relativa ad ognuno di essi.

Secondo l'interpretazione del Comitato tecnico consultivo, a fronte dell'aumento del capitale sociale, non può costituire oggetto di conferimento l'apporto di un ramo d'azienda derivante da un'operazione di scissione. Inoltre, l'immissione di mezzi freschi può avvenire solo secondo le modalità previste dalla circolare sopra citata, escludendo così dal computo dell'indicatore eventuali "riserve" derivanti da operazioni straordinarie, quali quelle di conferimento, di fusione o di scissione; in questi casi, infatti, il compimento di tali operazioni può determinare la formazione di particolari riserve (ad esempio di avanzo da fusione) che derivano da processi di (ri)valutazioni di beni piuttosto che da versamenti di nuovi capitali.

In merito alla seconda fattispecie (conferimenti in c/futuro aumento del capitale) invece, sono sorte perplessità circa la possibilità di equiparare a quest'ultima operazione le delibere che recitano la formula di "versamenti in conto capitale". Una recente interpretazione fornita dal citato Comitato, ha precisato che i "versamenti" in c/aumento del capitale sono pienamente assimilabili ai "conferimenti" in c/aumento.

Per quanto riguarda, invece, le modalità attraverso le quali procedere all'apporto di mezzi freschi, sia a seguito di aumento di capitale, sia come conferimento in c/futuro aumento del capitale, il Comitato ha riconosciuto la possibilità di realizzare tali operazioni anche con conversione di finanziamenti effettuati dai soci dietro rilascio di cambiali da questi sottoscritte. L'effetto dell'operazione, tuttavia, viene preso in considerazione per il calcolo dell'indicatore solo nel momento di concreto incasso delle cambiali.

Per quanto riguarda i versamenti, la norma dispone che essi siano effettuati prima della richiesta di erogazione delle quote di contributo ed in percentuale almeno corrispondente a queste ultime. Più precisamente, la norma subordina l'erogazione delle quote di contributo, al versamento o accantonamento, da parte dell'impresa di:

- almeno la metà del capitale proprio risultante dall'istruttoria a fronte della prima quota di contributo, nel caso in cui ne siano erogate due;
- almeno un terzo del capitale proprio a fronte della prima di contributo, ed almeno due terzi per la seconda, qualora siano erogate tre:

I versamenti di cui sopra possono essere effettuati sia con nuovi apporti, sia con conversione dei debiti verso i soci o di altri debiti assimilabili come pure mediante utili risultanti da bilanci regolarmente approvati o dalla dichiarazione dei redditi relativo all'anno antecedente a quello di presentazione della domanda; è considerato, altresì, equivalenti ai mezzi propri la riserva sovrapprezzo azioni connesso con operazioni di aumento del capitale sociale e, pertanto, è possibile considerarlo nel computo della percentuale minima richiesta. Qualora nel corso di realizzazione del progetto, la società consegua delle perdite, queste ultime devono essere portate in detrazione, nel calcolo della parte nuova del capitale proprio, solo se vengono computati anche utili accantonati e/o ammortamenti anticipati.

Relativamente al terzo e al quarto punto, essi rappresentano l'autofinanziamento lordo prodotto da indicare al punto D5 della scheda tecnica; la norma prevede la possibilità di sostituire ai versamenti effettuati per aumenti di capitale sociale sia gli utili conseguiti, sia gli ammortamenti anticipati accantonati in apposito fondo, il tutto al netto delle eventuali perdite non coperte e risultanti da bilanci approvati. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che dette voci risultino da bilanci regolarmente approvati o da dichiarazioni dei redditi presentate relativi agli esercizi di realizzazione del progetto d'investimento, escludendo, in definitiva, l'ipotesi di poter considerare, come fonti di copertura nel piano finanziario, utili e/o ammortamenti soltanto previsti.

Nel caso in cui parte del progetto d'investimento sia già stato realizzato, gli utili conseguiti e/o gli ammortamenti anticipati sono rappresentati da quelli generali prodotti dall'azienda, e non da quelli derivanti dalla proporzionalità del programma agevolabile rispetto a quello totale.

Per le imprese individuali, l'entità del capitale proprio viene calcolata come differenza tra l'ammontare dei patrimoni netti risultanti dai bilanci previsionali relativi al periodo di riferimento dell'investimento.

Una recente interpretazione fornita dal Comitato tecnico per le attività produttive, a seguito dell'entrata in vigore della *ex lege* 449/97, dispone che per la determinazione dell'indicatore dei mezzi propri è possibile non operare alcuna rettifica in diminuzione, dal patrimonio netto, delle somme percepite a titolo di contributo ed iscritti a riserva. Come noto, infatti, la suddetta legge ha creato una terza pseudo-categoria di contributi, ossia quelli in conto impianti; la circolare ministeriale n. 900043 del 5/02/98 li ha definiti come "somme erogate dallo Stato per l'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali ammortizzabili" sicché, dal punto di vista contabile, si è sviluppata la tendenza interpretativa che attribuisce il metodo reddituale di contabilizzazione ai contributi in conto impianti, trattandoli pertanto come ricavi anticipati e, invece, riservando il metodo patrimoniale ai contributi in conto capitale. Dal punto di vista fiscale, i primi seguono il principio di competenza, stesso criterio tra l'altro previsto per i contributi in conto esercizio, mentre quelli in conto capitale fanno riferimento al principio di cassa. Partendo da tali osservazioni, come noto, la legge 488/92, per il calcolo dell'indicatore sui mezzi propri, riconosce la possibilità di sostituire gli aumenti di capitale sociale con eventuali utili conseguiti e/o ammortamenti anticipati (politica di autofinanziamento) effettuati durante la realizzazione del progetto d'investimento. L'orientamento adottato dalla prassi fino a poco tempo fa, tuttavia, è stato quello di considerare le voci di cui sopra al netto degli effetti reddituale derivanti dall'imputazione a conto economico, fra i ricavi, delle quote di contributo ottenute ai sensi della legge 488/92, in modo da evitare che siffatte quote percepite potessero essere intese indirettamente come "capitale proprio". Al contrario, con l'emanazione della circolare numero 900315 del 14/7/2000, il Comitato tecnico ha fatto chiarezza sul punto, disponendo che sia per gli utili, sia per gli ammortamenti anticipati accantonati dall'esercizio 1998 in poi, non occorre operare alcuna rettifica in diminuzione dei contributi ottenuti, ma considerare l'intero importo del contributo percepito direttamente in sede di verifica finale. Il punto 6.2 della citata circolare, infatti, sancisce che "nel caso in cui l'impresa, nel corso dei suddetti anni solari, produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purché risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate".

#### 4. LA PROCEDURA D'ISTRUTTORIA CON RIGUARDO AI MEZZI PROPRI

Recentemente il MAP ha emesso una circolare che ha integrato e precisato quelli che sono gli elementi che le banche devono verificare per accertare l'effettiva capacità dei soci e degli imprenditori di apportare i mezzi propri, in particolar modo quando si tratta di imprese neo costituite o non operative. Più precisamente, secondo quanto disposto dalla circolare n. 972064 del 15/01/2003, per le ditte individuali o per i soci in qualità di persone fisiche, la banca può valutare l'effettiva capacità di apporto dei mezzi propri attraverso:

- 1) la verifica dell'esistenza o meno di "protesti" sui soggetti richiedenti, avvalendosi dell'ausilio della Cerved;
- 2) la verifica della posizione professionale storica dei soci, al fine di accertare se questi ultimi siano stati, a loro volta, soci o amministratori di altre aziende, avvalendosi della collaborazione della Cerved;
- 3) la richiesta di rilascio, da parte di istituti finanziari con i quali l'imprenditore (o socio/i) intrattiene abituali rapporti, di apposita dichiarazione scritta, dalla quale risulti il valore della giacenza media annua delle disponibilità mobiliari e liquide in suo possesso, dettagliandone, se possibile, per ognuna la natura. Tale dichiarazione può essere supportata da estratti di conto corrente e/o da estratti di conti titoli;
- 4) la richiesta di rilascio, da parte dell'imprenditore (o socio/soci), di apposita dichiarazione scritta dalla quale risulti il dettaglio delle proprietà immobiliari, specificandone l'ubicazione, la tipologia, il valore commerciale ed, infine, eventuali garanzie o debiti che gravano su di esse. Dalla dichiarazione scritta deve, altresì, risultare la destinazione degli immobili, ad esempio di comodato, di locazione oppure abitativa; in quest'ultimo caso le proprietà possono svolgere semplicemente funzione di garanzia per eventuali prestiti personali.

Relativamente al quarto punto, tuttavia, la banca deve effettuare ulteriori accurati controlli per accertare la veridicità del contenuto della dichiarazione; in particolare, il primo riscontro da compiere è rappresentato dal controllo incrociato tra la dichiarazione dei redditi, le dichiarazioni ICI e la dichiarazione di cui sopra, al fine di accertarne la coerenza e la corrispondenza dei contenuti dei tre citati documenti. La banca deve, poi, verificare la concreta e piena disponibilità degli immobili come pure la manifesta intenzione del soggetto richiedente o di dismetterli per ottenere la liquidità necessaria a fronteggiare l'apporto di mezzi propri oppure, semplicemente, di avvalersi di tali beni come fonte di garanzie per l'ottenimento di affidamenti personali.

Qualora i beni fossero cointestati a più soggetti, occorre presentare dichiarazioni di assenso sulla piena disponibilità del bene da parte di ognuno di essi.

Per quanto, invece, attiene al valore commerciale indicato, l'istituto bancario deve confrontare tal ultimo importo con quello risultante da eventuali pubblicazioni ufficiali, tollerando una percentuale di scarto non

superiore rispettivamente al 10% in caso di alienazione, oppure al 30% qualora il bene ha funzione di garanzia per affidamenti.

Per quanto concerne le persone giuridiche titolari di almeno il 25% di quote di partecipazione al capitale dell'impresa richiedente, la verifica della banca si sostanzia, prevalentemente, nella determinazione del *cash flow* aziendale relativo agli ultimi due esercizi chiusi antecedenti alla presentazione della domanda, in modo da poter stimare la capacità prospettica dell'azienda di generare flussi di cassa.

Sulla scorta di quest'ultima direttiva del Ministero è opportuno che, in sede di presentazione della documentazione per l'istruttoria della domanda, venga allegato tutta una serie di documenti atti a dimostrare la capacità della richiedente di fare fronte ai versamenti dei mezzi propri così come previsto nel piano finanziario. E' opportuno accertare, in via preventiva, quali sono, in linea con le direttive ministeriali, le effettiva capacità di immissione di nuovi mezzi finanziari per dimensionare l'investimento su valori adeguati e sostenibili partendo dal presupposto che pur non esistendo un obbligo (limitato al 25% dell'investimento) è opportuno che l'indicatore dei mezzi propri venga sempre massimizzato per aumentare le possibilità della richiedente di acquisire una posizione utile in graduatoria (in allegato tabella di massimizzazione dei mezzi propri per le aree obiettivo 1).

Compiuto questo preliminare accertamento, per poter dimostrare le capacità finanziarie della società, dei soci in qualità di persone fisiche o del titolare (ditta individuale) vengono suggeriti i seguenti criteri:

#### **Accertamento in capo alla società**

1. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una impresa in attività con almeno un bilancio regolarmente approvato andrà condotta un'analisi preliminare per accertare l'esistenza di riserve disponibili utilmente destinabili alla copertura del piano finanziario. Tale possibilità sarà attuabile solo nel caso vi sia in bilancio eccedenza di capitali permanenti rispetto alle attività immobilizzate; in tal caso potranno utilmente destinarsi al programma la conversione di finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili, riserve di utili, riserve di patrimonio disponibili. Nell'ipotesi in esame andrà assunta dall'assemblea dei soci opportuna delibera di conversione delle voci disponibili in una riserva destinata a parziale copertura del piano finanziario indisponibile fino alla conclusione del programma di investimenti.
2. Capacità dell'impresa di generare utili, nel periodo di realizzazione dell'investimento, sufficienti alla parziale o totale copertura del piano finanziario. L'accertamento potrà essere effettuato sulla base di una analisi storica dei bilanci che possa in modo attendibile ed affidabile dimostrare la continuità dei risultati positivi.

**Accertamento in capo ai soci o al titolare –alternativo e complementare al punto precedente -**

1. Soggetto con disponibilità finanziarie liquide sufficienti alla copertura del piano:
  - a. attestato di un Istituto di Credito che dichiari, in riferimento al progetto ed all'apporto di mezzi propri, la capacità dell'impresa richiedente a far fronte al piano finanziario nei tempi previsti (vedi allegato schema di attestazione);
  - b. Estratti conti correnti e/o dossier titoli dai quali emerga con periodicità una giacenza pari alle somme destinate al piano finanziario;
2. soggetto obbligato a ricorrere a disponibilità finanziarie liquide e liquidabili per la copertura del piano:
  - a. come sopra per quanto attiene alle attività liquide;
  - b. documentazione certa per quanto attiene attività liquidabili nel breve periodo (titoli di credito con scadenza entro il periodo di copertura del piano, crediti chirografari certi ed esigibili nel periodo, altri crediti vari per i quali è dimostrabile in maniera attendibile ed affidabile la esigibilità).
3. soggetto obbligato a ricorrere a disponibilità finanziarie liquide, liquidabili e/o ad altre fonti per la copertura del piano:
  - a. per la quota parte relativa alle disponibilità finanziarie liquide o liquidabili vale quanto riferito ai punti 1) e 2);
  - b. per le proprietà immobiliari da destinare alla vendita è necessario esibire titolo di proprietà, denuncia ICI, perizia tecnica di stima del valore commerciale corrente (vedi schema allegato) -in tale categoria, sulla base della Circolare Ministeriale, non vanno considerati le unità immobiliari destinate ad abitazione private del soggetto o del suo nucleo familiare;
  - c. vendita di beni mobili (automezzi quadri gioielli ecc.) per i quali sia possibile dimostrare la legittima proprietà e documentazione atta a dimostrare il valore e la commerciabilità (perizia di stima);
  - d. mutui da richiedere sulle proprietà immobiliari; in questo caso il valore del mutuo non può superare il 70% del valore immobiliare del cespite evidenziando le capacità di rimborso da parte del soggetto – per tale finalità è utilizzabile l'abitazione propri e dei propri familiari;
  - e. flussi di reddito provenienti dalle proprie attività; modello unico del triennio precedente dal quale emerga un flusso di reddito costante che possa consentire l'accantonamento di una quota parte dopo il soddisfacimento dei bisogni primari.

Volendo riepilogare le varie fonti sopra elencate è possibile utilizzare il seguente schema predisposto per un piano triennale:

DESCRIZIONE	Anno di realizzo	Anno di realizzo	Anno di realizzo	Totale
attività liquide				
attività liquidabili				
Beni immobili destinati alla vendita				
Beni mobili destinati alla vendita				
Mutui da beni immobili				
Flussi di reddito periodici				
Totale				

#### 5. OSSERVAZIONI SULL'INDICATORE OCCUPAZIONALE

Al fine di delineare la disciplina relativa all'indicatore occupazionale occorre far riferimento *in primis* alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Industria n. 900315 del 14 luglio 2000, regolante l'accesso alle agevolazioni con riferimento al "settore industria". Tali indicazioni sono riproposte – in maniera equivalente - nelle circolari n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 regolanti rispettivamente gli interventi per il settore "turistico-alberghiero" e del "commercio". L'indicatore n. 2 è espresso come il rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e l'investimento complessivo. La circolare precisa che il numero degli occupati attivati dal programma va rilevato relativamente alla sola ed intera unità produttiva interessata dal programma medesimo. Ciò al fine di evitare che un'impresa dotata di più unità possa conteggiare nell'indicatore anche incrementi occupazionali relativi a strutture non incentivate. Il numero degli occupati è calcolato come differenza - positiva o uguale a zero – tra il dato riferito all'esercizio a "regime" e quello riferito ai 12 mesi precedenti quello di presentazione del modulo di domanda. A tal fine si evidenzia che per data di entrata "a regime" deve intendersi quella in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti; per convenzione – ai fini delle verifiche a consuntivo – la data di entrata a regime si intende raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma. Per esercizio "a regime" si intende il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime. Con l'intento di orientare sia le imprese che gli istituti concessionari nell'esatta determinazione dell'indicatore la circolare precisa, ancora, gli elementi riepilogati nella seguente tabella.

<p><b>NUMERO DEI DIPENDENTI</b></p>	<p>Il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento. Per la corretta determinazione occorre far riferimento ai dati rilevati alla fine di ciascun mese con riguardo agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola (compreso il personale in CIG e con esclusione di quello in CIGS). I lavoratori a tempo parziale vengono conteggiati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle determinate dal contratto collettivo di riferimento.</p>
<p><b>ESPRESSIONE DEL NUMERO DEI DIPENDENTI</b></p>	<p>Il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore.</p>
<p><b>EVENTUALE ESISTENZA DI UN PROGRAMMA PRECEDENTE</b></p>	<p>Nel caso in cui i 12 mesi “precedenti” siano antecedenti, in tutto o in parte, all’esercizio “a regime” di un eventuale programma precedente, quale dato “precedente” deve assumersi quello “a regime” previsto per il programma precedente come aggiornato con nota ufficiale alla competente banca concessionaria e da questa confermato.</p>
<p><b>DIMINUZIONE NUMERO OCCUPATI</b></p>	<p>Nel caso di diminuzione del numero di occupati – ai fini del conteggio dell’indicatore – la relativa variazione è assunta pari a 0, a prescindere dall’effettiva variazione connessa al programma risultante dal prospetto della scheda tecnica.</p>
<p><b>IMPRESE DI COSTRUZIONI</b></p>	<p>Nell’ipotesi in cui il programma è proposto dalle imprese di costruzioni che prevedano l’uso di beni agevolati nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di una sola regione, i livelli occupazionali devono far riferimento a detti cantieri. Pena la revoca delle agevolazioni, l’impresa è tenuta a conservare presso la sede operativa i libri matricola riferiti a ciascun cantiere dai quali si evincono i livelli occupazionali relativamente a ciascun cantiere e a ciascun mese.</p>

I contenuti e la disciplina prevista nella circolare citata hanno lasciato però, molto spazio a diversi orientamenti interpretativi. Nel corso degli anni – e quindi anche con riferimento alle precedenti circolari emanate - il Comitato Tecnico Consultivo per l’esame delle problematiche connesse all’attuazione degli interventi, si è espresso in numerose occasioni sulla corretta quantificazione del parametro occupazione. Di seguito si riportano i principali interventi del Comitato al riguardo, mentre si può fare riferimento al sito del Ministero delle Attività Produttive per un più completo esame.

***Contratti di formazione.***

Si chiede se i posti di lavoro creati a seguito dell’investimento possono essere occupati da personale con contratto di formazione? Se sì, quando devono ultimare il contratto di formazione?

*Il Comitato risponde che i lavoratori con contratto di formazione e lavoro non vengono presi in considerazione né ai fini della determinazione della dimensione aziendale, né ai fini del calcolo del secondo indicatore. Essi possono esserlo, in entrambi i casi, a decorrere dall'assunzione, e, cioè, una volta ultimato il periodo di formazione. Ai fini della dimensione aziendale, tale condizione deve verificarsi, al massimo, nel corso dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato prima della data di sottoscrizione del modulo di domanda; ai fini del calcolo del secondo indicatore, deve verificarsi, per il dato "precedente", nel corso dell'esercizio precedente quello di avvio a realizzazione del programma, per il dato a "regime", nel corso dell'esercizio successivo a quello di entrata a regime degli impianto oggetto del programma medesimo. Il relativo numero di unità lavorative viene calcolato, in frazioni di unità (esprese con un decimale), in proporzione al numero dei mesi di tali esercizi, da quello dell'assunzione in poi.*

### **Ipotesi di riconversione.**

Si domanda come si calcolano le maestranze in incremento in caso di riconversione?

*Il Comitato precisa che anche per la riconversione, come per l'ampliamento, il numero di occupati attivati dall'iniziativa è individuato con i criteri indicati al punto 3.3 della circolare n.38522/95.*

Si chiede se in presenza di azienda che trasferisca da un'unità produttiva ad altra oggetto di richiesta di agevolazioni una parte delle maestranze, come si devono considerare queste ultime ai fini dell'indicatore?

*Il Comitato risponde che nel caso prospettato le maestranze trasferite devono essere considerate "preesistenti" e, quindi, computate tra gli occupati relativi all'esercizio antecedente a quello di avvio a realizzazione dell'iniziativa.*

### **Ipotesi di ristrutturazione e rilevazione di ramo aziendale.**

L'ipotesi riguarda la costituzione di una nuova società per rilevare (acquisto o affitto) un'azienda esistente (per esempio ex pubblica). Contemporaneamente al passaggio di proprietà viene impostato un programma di riorganizzazione e razionalizzazione comportante nuovi investimenti che vengono realizzati dalla nuova società. I dipendenti vengono mantenuti o addirittura ridotti alla precedente gestione deficitaria. La società acquirente sostiene che se non fosse intervenuta, tutti i dipendenti avrebbero perso il posto e chiede che gli sia riconosciuto un incremento di dipendenti pari ai dipendenti a fine programma, dato che all'inizio del programma nel suo libro matricola i dipendenti erano zero. Si ritiene che in un caso del genere non si possa prescindere dal numero di dipendenti che l'unità produttiva (e non la nuova società) aveva prima dell'inizio del programma, indicando incremento zero nel caso in cui ci sia stata una diminuzione. Si chiede quale comportamento seguire.

*Il Comitato chiarisce che nel caso specifico, dal momento che l'iniziativa sembra inquadrabile come "ristrutturazione", il numero di occupati attivati dall'iniziativa è convenzionalmente assunto pari a zero (vedi art. 6, comma 6, lettera c) del regolamento). In linea generale, come specificato al punto 3.3. della circolare n. 38522/95, richiamato dal punto 6.3 della stessa circolare, l'incremento occupazionale (da computare ai fini dell'indicatore n. 2) è dato dalla differenza, strettamente riconducibile all'iniziativa, tra il numero medio mensile di occupati presso l'unità produttiva interessata dal programma rilevabile nell'esercizio "precedente" e quello rilevabile nell'esercizio "a regime". Si fa, quindi, riferimento all'unità produttiva interessata e non al soggetto promotore.*

La Società richiedente le agevolazioni è di nuova costituzione e rileva un ramo aziendale Enichem riassumendone il relativo personale. Nella determinazione degli occupati attivati dall'iniziativa si dovrà considerare il differenziale tra il numero di occupati ex Enichem ed il numero degli occupati della richiedente a regime, ovvero tutti gli occupati della richiedente a regime, assumendo come precedente zero?

*Il Comitato precisa che l'incremento occupazionale (da computare ai fini dell'indicatore n. 2), è dato dalla differenza, strettamente riconducibile all'iniziativa, tra il numero medio mensile di occupati presso l'unità produttiva interessata dal programma rilevabile nell'esercizio "precedente" e quello rilevabile nell'esercizio a "regime". Si fa, quindi, riferimento all'unità produttiva interessata e non al soggetto promotore.*

### **Ipotesi di rinuncia alle agevolazioni.**

Un'impresa, per una parte degli investimenti di un'iniziativa agevolata, intende rinunciare alle agevolazioni della L. 488 in favore di quelle della legge Tremonti. Ai fini delle successive verifiche degli indicatori (art. 8, comma 1, lettera f del regolamento), visto che il programma è stato comunque integralmente realizzato, è possibile mantenere al numeratore dei due indicatori (occupazionale e patrimoniale) i valori assunti inizialmente a base degli stessi o è necessario "depurarli" degli effetti occupazionali indotti dai macchinari che ora potrebbero essere esclusi ai fini agevolativi (o di copertura patrimoniale, se una parte dei mezzi propri fosse direttamente riconducibile a copertura della parte di investimento esclusa)? In caso positivo (cioè di mantenimento dei dati acquisiti), entrambi i citati indicatori resterebbero inalterati (ipotizzando l'investimento comunque realizzato "in toto", anche se in parte agevolato con altro strumento), o migliorerebbero (restando inalterato il numeratore e diminuendo il denominatore, escludendo la parte delle spese non più agevolata con la legge 488) e non si entrerebbe comunque nell'ipotesi di revoca dei contributi, cosa che potrebbe invece succedere nel caso in cui il numeratore dell'indicatore occupazionale (o di quello patrimoniale) dovessero invece essere modificati in diminuzione. A parere della scrivente, visto che la realizzazione del progetto (ed i relativi dati tecnici che concorrono alla formazione degli indicatori)

permangono comunque invariati anche i dati degli indicatori dovrebbero permanere invariati nonostante la parziale scelta di altro strumento agevolativo, salvo, ovviamente, il ricalcolo dell'importo dell'intervento agevolativo spettante.

*Il Comitato precisa che qualora gli investimenti oggetto dell'opzione a favore della Legge Tremonti siano estranei al programma "organico e funzionale" istruito con esito positivo dalla Banca Concessionaria, occorrerà verificare se gli occupati attivati a regime siano, ed in quale misura, imputabili alla realizzazione di tali investimenti e, di conseguenza, escluderli ai fini del computo finale dell'indicatore n. 2 e del relativo scostamento rispetto al valore posto a base per la formazione della graduatoria. Qualora, viceversa, detti investimenti siano funzionali al programma, il dato da prendere in considerazione dovrà riguardare anche gli occupati eventualmente imputabili agli investimenti medesimi ancorché non agevolati con la legge 488. Per quanto concerne l'indicatore n. 1, dal momento che la determinazione della disponibilità di capitale proprio, calcolato con i noti criteri, deve tenere conto solo di altri eventuali investimenti agevolati con la legge 488, si ritiene che il valore già calcolato possa essere mantenuto inalterato, ferma restando, naturalmente, la verifica del tetto di cui al terzultimo capoverso del punto 6.2 della circolare n. 38522/95.*

#### **Modalità di calcolo.**

Il regolamento (art. 6, comma 4, lettera b) definisce il secondo indicatore quale "...numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo".

La circolare ministeriale n. 38522/95, al punto 3.5, definendo le modalità per la rilevazione dell'incremento dell'occupazione, afferma che "...si prende in considerazione il numero medio mensile dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S. compreso quello stagionale, quello part-time...". Quanto sopra vale anche per il calcolo del dato occupazionale relativo all'anno precedente.

Qualora dall'esame dei dati occupazionali a regime evidenziati nel punto C2 del modulo domanda emerga che l'incremento occupazionale sia in massima parte determinato da occupati a tempo determinato, stagionali o part-time, ai fini del calcolo dell'indicatore n. 2 occorre fare riferimento all'incremento numerico di detti lavoratori risultante dal libro matricola, oppure l'incremento va imputato in proporzione alle giornate effettive di lavoro prestate nell'anno a regime?

*R. Il numero di occupati "precedente" e "a regime" deve essere valutato rilevando quello dei dipendenti iscritti nel libro matricola alla fine di ciascun mese dell'anno di competenza, sommando tali valori e dividendo il risultato per il numero dei mesi dell'anno.*

### **Ipotesi di programmi di investimento consecutivi.**

Un'azienda ha ottenuto le agevolazioni a valere sui fondi del 1996 per un programma di ristrutturazione che è stato regolarmente ultimato il 31/12/96. Alla stessa data tale programma è entrato in funzione ed a regime. Come anno a regime si è quindi assunto il 1997. Il numero medio di dipendenti con riferimento al 31/12/96 era di 80 unità. La stessa azienda avvia l'1/1/97 un programma di ampliamento per il quale richiederà le agevolazioni a valere sui fondi del 1998 e che porterà a termine entro la fine del '97. Per tale programma l'azienda ha già provveduto nel corso del '97 ad assumere, onde poterli formare e renderli immediatamente operativi in concomitanza con l'entrata a regime degli investimenti 20 operai. La produzione verrà avviata nel corso del '98 grazie all'impiego di queste nuove maestranze nelle linee di produzione oggetto del programma agevolabile. Attenendosi al punto 6.3 della Nuova Circolare, che conferma la disposizione della circolare n. 38522 del 15/12/95, quale dato precedente in questo specifico caso dovrebbe essere assunto l'anno 1997 e quale anno a regime il 1998. L'indicatore occupazionale in questo incremento occupazionale strettamente riconducibile all'iniziativa pari a 20 caso assumerebbe, per assurdo, un valore pari a zero nonostante il reale unità. L'impresa richiede pertanto di poter indicare tale incremento ai fini della determinazione dell'indicatore.

*Il Comitato chiarisce che secondo quanto indicato al punto 6.2 della circolare n. 234363/97, il dato occupazionale "precedente" da assumere per la determinazione del relativo indicatore è, di norma, quello medio mensile dei dodici mesi che precedono l'avvio del programma (per gli avvii successivi alla domanda si fa riferimento ai dodici mesi antecedenti la domanda stessa). Nel caso in questione, dal momento che il programma è stato avviato l'1/1/97, occorrerebbe fare riferimento alla media del 1996; dal momento, però, che era allora in corso un precedente programma, occorrerà, convenzionalmente, assumere il dato previsto a regime per detto precedente programma, che non è detto che coincida (come in questo caso) con quello effettivamente registrato nel relativo anno di regime. Potrebbe, infatti, verificarsi che l'occupazione sia superiore, per effetto di altri programmi in corso (è questo il caso) o per un risultato migliore del previsto, ovvero inferiore, a causa del mancato raggiungimento dei livelli ipotizzati. In tali ultime due ipotesi il dato "precedente" del nuovo programma potrà coincidere con quello dell'anno di regime del precedente programma solo qualora l'impresa, con nota ufficiale e per tempo, abbia modificato, a seconda dei casi, in aumento o in diminuzione, le previsioni del programma precedente stesso. Il quesito non indica qual è il dato previsto a regime (1997) del precedente programma, ma indica quello al 31.12.1996; supponendo che sia quest'ultimo, appunto il livello occupazionale che l'impresa aveva previsto a regime, sarà da quest'ultimo che occorrerà partire per la determinazione dell'incremento occupazionale del nuovo programma.*

6. L'ISTRUTTORIA RELATIVA ALL'INDICATORE OCCUPAZIONALE.

Come già anticipato in apertura del documento la procedura istruttoria si sostanzia nell'attività di valutazione e selezione delle domande. Recentemente la disciplina della procedura è stata integrata dalle disposizioni contenute nella recente circolare numero 972064 del 15/01/2003 emanata dal Ministero delle attività produttive e rivolta proprio alle banche concessionarie. I contenuti di tale ultimo provvedimento esplicitano, in buona sostanza, i criteri e le modalità attraverso le quali le banche devono verificare l'ammissibilità dei progetti al finanziamento.

Con particolare riferimento all'indicatore occupazionale la circolare fornisce alcune indicazioni per le banche sulla valutazione della congruità del numero degli occupati a regime dichiarati dall'impresa nella scheda tecnica. La congruità del dato dichiarato va verificata in primis sulla base di apposite rilevazioni dell'ISTAT relative al valore del fatturato in rapporto al numero medio degli occupati, formulate in funzione al settore di riferimento e alla classe di fatturato di appartenenza.

Nei processi valutativi gli istituti devono necessariamente ispirarsi ai suddetti valori indicati nella tabella allegata alla circolare; nell'ipotesi in cui gli importi inseriti nella scheda tecnica non siano in linea con il valore del fatturato in rapporto al numero medio degli occupati formulato dall'ISTAT è necessario un intervento da parte delle banche. In particolare, se l'istituto concessionario ritiene congruo un valore – fatturato per addetto - inferiore al 30% rispetto a quello medio desumibile dalla tabella ISTAT (per le imprese operanti nello stesso settore e appartenenti alla stessa classe di fatturato) dovrà giustificare lo scostamento. In tal caso, la banca è obbligata a motivare – e a riportare anche nella relazione istruttoria - la valutazione di congruità dell'incremento occupazionale tenendo conto di ragioni tecniche e organizzative della variazione basate sugli elementi indicati nella tabella che segue.

Descrizione delle mansioni previste per ciascuna delle nuove unità lavorative;

Compatibilità dei turni di lavorazione previsti con le previsioni degli sblocchi di mercato, con le valutazioni di ordine economico, nonché con le caratteristiche tecniche degli impianti oggetto del programma di investimenti;

Compatibilità del costo dell'incremento occupazionale previsto con i presupposti di validità economico-finanziaria del programma di investimenti.

I valori indicati nelle tabelle della circolare sembrano, però, non risultare aderenti ai parametri espressi dal mercato, soprattutto perché al crescere delle classi di fatturato, non sempre corrisponde una crescita del fatturato per addetto. Da ciò deriva che la piena conformità ai valori indicati nelle tabelle ISTAT nelle procedure valutative potrebbe, in realtà, avvantaggiare le imprese in determinate classi di fatturato, spingendo – nei limiti delle previsioni tecnico produttive e di mercato – a collocare le previsioni, riferite all'anno a regime, nelle classi migliori di fatturato ai fini dell'indicatore occupazionale ma non ai fini della redditività dell'investimento. Al fine di dimostrare quanto detto si procede con alcune esemplificazioni esprimendo i valori di fatturato in Lire, così come riportato nelle tabelle ISTAT della circolare.

Si considera una azienda che opera nel settore della produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo con codice DJ 272 – fabbricazione di tubi. In presenza di un fatturato annuo di L. 990.000.000 le tabelle ISTAT evidenziano un valore congruo di fatturato per addetto di 108,5 milioni di lire, vale a dire 9,12 addetti. Se consideriamo una azienda dello stesso settore di attività economica ma con un fatturato lievemente maggiorato, i valori di congruità espressi dalle tabelle cambiano sensibilmente. Infatti, in ipotesi di un volume di fatturato L. 1.100.000.000 le tabelle evidenziano un valore congruo di 130,1 milioni di lire di fatturato per addetto e dunque 8,46 addetti.

Di seguito si riepilogano i risultati.

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICA	CLASSE DI FATTURATO	FATTURATO PER ADDETTO	NUMERO ADDETTI
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo - DJ 272	990.000.000 (0-1 miliardi di lire)	108,5	<b>9,12</b>
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo - DJ 272	1.100.000.000 (1-2 miliardi di lire)	130,1	<b>8,46</b>

In una situazione del genere, il richiedente delle agevolazioni starà attento a presentare un conto economico di previsione entro la classe del miliardo per ottenere un migliore beneficio occupazionale.

Procedendo con una estensione della esemplificazione precedente a tutte le classi di fatturato si ottengono tali risultati .

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICA	CLASSE DI FATTURATO	FATTURATO PER ADDETTO	N. ADDETTI
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo - DJ 272	990.000.000 (0-1 miliardi di lire)	108,5	<b>9,12</b>
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo - DJ 272	1.100.000.000 (1-2 miliardi di lire)	130,1	<b>8,46</b>
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo - DJ 272	2.950.000.000 (2-3 miliardi di lire)	282,9	<b>10,43</b>
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo - DJ 272	3.030.000.000 (3-5 miliardi di lire)	281,6	<b>10,76</b>
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo - DJ 272	9.010.000.000 (5-10 miliardi di lire)	266,3	<b>33,83</b>
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo - DJ 272	10.500.000.000 (10-20 miliardi di lire)	485,6	<b>21,62</b>
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo - DJ 272	29.500.000.000 (20-30 miliardi di lire)	385,6	<b>76,50</b>
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo - DJ 272	30.500.000.000 (30-75 miliardi di lire)	390,0	<b>78,21</b>
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo - DJ 272	75.100.000.000 (75 miliardi e oltre)	504,4	<b>148,89</b>

Una prima anomalia si registra con riferimento ai valori rilevati – in termini di congruità di addetti - nella classe 3° di fatturato. Quest'ultima ha un fatturato per addetto quasi 3 volte quello della prima classe vale a

dire, a L. 990.000.000 di fatturato si associa un valore congruo di 9,12 addetti, se l'azienda registra L. 2.950.000.000 di fatturato il valore congruo di addetti passa a 10,43. Chiaramente i due conti economici di previsione saranno correlati ad investimenti diversi nel loro ammontare. Provando a fare un'ipotesi con un investimento di L. 900 milioni ed un fatturato previsto di L. 990 milioni, gli addetti ammessi sarebbero n. 9,12, l'indicatore occupazionale  $9,12/990 \text{ milioni} = 0,00000000921$ ; azienda con un investimento di L. 2.500 milioni, fatturato previsto L. 3.200 milioni, addetti ammessi n. 11,3, indicatore occupazionale  $11,3/2.500 \text{ milioni} = 0,0000000452$ . Altra incongruenza sembra rilevarsi con riferimento al passaggio dalla 5° classe alla 6°; ad un volume di fatturato di L. 9.010.000.000 si associa un valore di 33,83 addetti mentre ad un volume di L. 10.500.000.000 corrispondono 21,62 addetti. Stranamente il fatturato per addetto si riduce nella classe 7° e 8° per risalire nella 9°.

Anche con riferimento al settore turismo si notano delle distorsioni nel passaggio da alcune classi di fatturato ad altre. Si evidenziano i seguenti valori

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICA	CLASSE DI FATTURATO	FATTURATO PER ADDETTO	N. ADDETTI
Alberghi – H 551	990.000.000 (0-1 miliardi di lire)	81,9	<b>12,09</b>
Alberghi – H 551	1.100.000.000 (1-2 miliardi di lire)	127,2	<b>8,65</b>
Alberghi – H 551	2.950.000.000 (2-3 miliardi di lire)	94,8	<b>31,12</b>
Alberghi – H 551	3.030.000.000 (3-5 miliardi di lire)	138,0	<b>21,96</b>
Alberghi – H 551	9.010.000.000 (5-10 miliardi di lire)	122,3	<b>73,67</b>
Alberghi – H 551	10.500.000.000 (10-20 miliardi di lire)	145,5	<b>72,16</b>
Alberghi – H 551	29.500.000.000 (20-30 miliardi di lire)	151,6	<b>194,59</b>
Alberghi – H 551	30.500.000.000 (30-75 miliardi di lire)	164,1	<b>185,86</b>
Alberghi – H 551	75.100.000.000 (75 miliardi e oltre)	200,0	<b>375,50</b>

Ad un valore di L. 990 milioni di fatturato corrispondono 12,09 addetti mentre ad un valore superiore di 110 milioni di volume di vendite corrispondono 8,65 addetti. Il calo occupazionale è rilevabile anche nel passaggio tra la 3° e la 4° classe; addirittura ad un aumento di L. 80 milioni di volume di affari corrisponde una diminuzione in termini di addetti di quasi 10 unità.

Questa considerazione deve indurre a riflettere sia gli Organi Ministeriali che quelli degli Istituti addetti alle Istruttorie. Le tabelle ISTAT devono rappresentare un'indirizzo, un monitoraggio per evitare “ le pazze assunzioni” al solo scopo di guadagnare punti nelle graduatorie di merito, non possono essere utilizzati in modo rigoroso per evitare le distorsioni prima indicate.

### **La determinazione del numero degli addetti.**

Per la quantificazione del numero degli addetti suddivisi tra i vari reparti è necessario fare riferimento all'analisi tecnica produttiva ed al lay out degli impianti. Risulta ovvio che al numero degli addetti necessario potrà essere aggiunto del personale di sostituzione per assicurare i turni di lavoro in caso di assenza.

Se si concentra l'attenzione sul personale operativo-esecutivo di un'impresa addetto alla produzione manifatturiera, che costituisce uno degli aspetti più rilevanti dell'organico aziendale e delle aziende che in genere richiedono finanziamenti ai sensi della L. n. 488/92, per la determinazione del numero degli addetti si dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:

- il ciclo di lavorazione ed i reparti di lavorazione;
- i diversi ruoli coinvolti nell'attività (operai, magazzinieri e trasportatori, responsabili di reparto, controllori delle macchine, manutentori);
- il personale di impiego nel turno ed il personale di sostituzione necessari per assicurare i turni di lavoro in caso di assenze.

Al fine di pervenire ad una stima ragionevole e realistica, sarà quindi opportuno effettuare o consultare la documentazione eventualmente già disponibile di analisi tecnico-produttiva. Potrebbe essere utile predisporre uno schema di disposizione dei macchinari e del personale lungo il ciclo di lavorazione (cd. lay out di fabbrica, reparto o linea di prodotto), evidenziando il personale di diretto intervento nella lavorazione, il personale di sostituzione del precedente ed il personale di controllo dei macchinari (tecnici di controllo, addetti alle manutenzioni ecc.). Le opzioni possibili per il lay out sono generalmente dipendenti dal tipo di prodotto realizzato e dalle tecnologie di processo usate:


- nel caso di produzioni su commessa, altamente variabili, personalizzate e stagionali, si tende ad optare per layout per processo o reparto, ossia le macchine sono disposte per tipologia o funzione tecnica, per cui il personale risulta specializzato per operazione e macchina usata. In questa ipotesi,

dalle previsioni sull'occupazione incrementale dovrebbe risultare una correlazione tra tempo di lavorazione su macchina, volumi prodotti e personale impiegato per turno;

- nel caso di produzioni più standardizzate e stabili, in termini di volumi produttivi e di tipo di prodotto fabbricato, si tende ad optare per layout per prodotto o linea di produzione, ossia le macchine sono disposte per formare stazioni di lavoro progressive per tipo di produzione. In questa ipotesi, tanto maggiore è il numero di linee (ciascuna con un specifica capacità produttiva per turno), tanto maggiore è il personale previsto;
- nel caso di produzioni molto standardizzate, altamente automatizzate e attive su turni continui o quasi continui (24 ore su 24), dovrebbe risultare che il personale impiegato sia relativamente contenuto (trattandosi di ciclo altamente tecnologico) e sia in prevalenza formato da personale indiretto e di controllo (tecnici, manutentori, attrezzisti ecc.) piuttosto che da personale diretto, generico e strettamente operativo;
- infine nel caso delle imprese di costruzione, cantieristiche e di realizzazione di grandi progetti, il personale si trova ubicato per un certo periodo presso la sede dell'opera (edificio o altra costruzione) o presso il cantiere e deve essere graduato rispetto alla mole e complessità del progetto e della sua articolazione.

In definitiva, ai fini di asseverare con maggiore persuasività la congruità ed attendibilità del calcolo dell'indicatore occupazione, è opportuno allegare alla documentazione la rappresentazione planimetrica del layout dell'unità produttiva in senso lato per il quale si richiede il finanziamento specificando le mansioni singolarmente svolte dagli occupati. Per quanto concerne invece l'ultima ipotesi (produzioni cantieristiche, edili e su pezzo unico di grandi dimensioni), è opportuno allegare un apposito documento che dettaglia le fasi di lavorazione dell'opera, i tempi e la strumentazione usata, in modo da determinare oculatamente il fabbisogno di personale.

Schema di Lay Out



## 7. CONCLUSIONI

Si è prima riferito delle modifiche introdotte sugli indicatori passati da 5 a 4 per le piccole e medie imprese a seguito della eliminazione della “percentuale di contributo”. Sulla base delle considerazioni prima esposte, le future graduatorie saranno notevolmente influenzate dagli indicatori regionali che potranno operare una selezione delle iniziative, infatti l’opzione sulla “qualità- ambiente” è ormai effettuata da quasi tutte le imprese, la massimizzazione dei mezzi propri è diventata anch’essa una prassi perseguita da quasi tutte le imprese richiedenti, resta quindi l’occupazione l’unico elemento sul quale sarà necessario il massimo rigore nel rispetto però delle logiche produttive e di mercato. E’ evidente però che la nuova norma miri ad avvantaggiare le imprese più piccole così come gli ampliamenti e gli ammodernamenti per i quali, secondo quanto prima riportato, è consentito alle imprese richiedenti una più alta massimizzazione dell’indicatore dei mezzi propri.

E’ inoltre auspicabile che le riflessioni prima esposte non comportino lo sviluppo di micro imprese per le quali il ricorso alle agevolazioni sarà sicuramente più agevole esistendo sempre una correlazione tra valore degli investimenti – conto economico di previsione fatturato per addetto.





**TABELLA DI MASSIMIZZAZIONE**

REGIONI	100 % Nuovo impianto		90% Ampliamento		80% Tutte le altre	
	<b>Contributo*</b> %	<b>Mezzi propri</b> %	<b>Contributo</b> %	<b>Mezzi propri</b> %	<b>Contributo</b> %	<b>Mezzi propri</b> %
CALABRIA						
PMI**	65	35	58,5	41,5	52	48
GI***	50	50	45	55	40	60
Altre regioni obiettivo 1						
PMI	50	50	45	55	40	60
GI	35	65	31,5	68,5	28	72

\*Contributo= ESN 35% + ESL15%, ad eccezione della Calabria dove per le PMI è ESN 50%+ESL 15% e per le GI è ESN 50%.

\*\*PMI= piccole e medie imprese

\*\*\* GI= grandi imprese

Le tre categorie di percentuali si riferiscono, rispettivamente, all'ipotesi di nuovo impianto, di ampliamento ed a tutte le altre tipologie di investimento (ammodernamento, trasferimento, riattivazione, ristrutturazione e riconversione).

Spett.le

Banca Concessionaria

**Oggetto: RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE EX LEGGE 488/92**

Ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

Progetto n° \_\_\_\_\_

Investimento previsto: €. \_\_\_\_\_

Apporto di capitale proprio: €. \_\_\_\_\_

Con riferimento al suddetto programma di investimenti e a seguito delle verifiche condotte sulla situazione economico – patrimoniale dei soci della richiedente le agevolazioni in oggetto Sig: \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, prov.( ) il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ prov.( ) il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, si attesta che gli stessi dispongono di mezzi finanziari liquidi e di immediata liquidità, adeguati nella loro consistenza, per far fronte agli apporti di mezzi propri per €. \_\_\_\_\_ necessari per la copertura dell'investimento nei previsti tempi di realizzazione.

Luogo, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

## Schema di dichiarazione su disponibilità immobiliari

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, prov. ( ) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ prov. ( ) via \_\_\_\_\_ consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

dichiara

- di essere a conoscenza che la ditta \_\_\_\_\_ - ha presentato una domanda di agevolazioni ai sensi della legge 488/92 ;
- di essere proprietario dei seguenti immobili:

N.	Sintetica descrizione immobile	Ubicazione (via, comune, provincia)	Valore commerciale (€)	Superficie sviluppata (mq)	Valore parametrico (€/mq)	% di proprietà	Destinazione attuale	Libero da ipoteche e gravami	Eventuale debito residuo (€)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

- di essere disponibile, in caso la ditta anzidetta ottenga le agevolazioni richieste, ad utilizzare in tutto o in parte il proprio patrimonio immobiliare (alienandolo o piuttosto ponendolo a garanzia di affidamenti personali) al fine di ottenere la liquidità necessaria per il previsto apporto di mezzi propri nella ditta stessa.

Al riguardo allega:

- copia del documento di identità ;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- copia delle dichiarazioni ICI relative agli anzidetti immobili
- Perizia giurata di stima

In fede

\_\_\_\_\_, li .....

.....

N.B.i cespiti indicati devono essere disponibili al 100%, nel caso di beni condivisi la volontà del socio dovrà essere integrata da analoga dichiarazione da parte degli altri contestatari dei beni



---

**FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti**

Via Torino, 98 – Roma 00184

Tel. 06/4782901 - Fax 06/4874756 - [www.aristeia.it](http://www.aristeia.it)

